



# Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti \* Revisori Legali*

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova

Pag. 1



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 17 del 06/12/2017



**Riproponiamo il solito, doveroso ripasso per la redazione dell'INVENTARIO AL 31/12/2017, adempimento obbligatorio dettato dalle norme civilistiche e fiscali, che rappresenta un momento fondamentale per le aziende.**

Si tratta di un momento in cui le imprese devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di:

- merci;
- semilavorati;
- materie prime;
- sussidiarie e di consumo;
- prodotti in corso di lavorazione;
- lavori in corso su ordinazione;
- prodotti finiti;
- imballaggi.

Per una corretta predisposizione dell'inventario è indispensabile avere la chiara ed esatta conoscenza delle giacenze di magazzino dell'impresa, anche presso terzi (in conto deposito, conto lavorazione, conto installazione, conto visione, ecc.) alla fine dell'esercizio.

Le merci in viaggio, se di proprietà dell'impresa, vanno incluse fra le rimanenze anche se non ancora pervenute nel magazzino.

Si ricorda che il dettaglio delle rimanenze, con l'indicazione dei criteri di valutazione utilizzati, dovrà essere stampato nel libro inventari ed essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell'Amministrazione Finanziaria.

Si precisa che le imprese che adottano la contabilità semplificata, pur essendo obbligate alla redazione dell'inventario, sono esonerate dalla tenuta del libro inventari ai sensi del D.P.R. 600/73.

~~~~~

**È QUINDI IMPORTANTE CHE TUTTI I CLIENTI PROCEDANO ANALITICAMENTE ALL'INVENTARIO DI TUTTI I BENI IN GIACENZA AL 31/12/2017 (ALLEGATO 1).**

Per un dettaglio dei criteri di valutazione, si rinvia all' **ALLEGATO 2**.



SI RICORDA INOLTRE CHE IL LIBRO INVENTARI (LADDOVE OBBLIGATORIO) DEVE ESSERE STAMPATO E SOTTOSCRITTO DALL'IMPRENDITORE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (quindi normalmente entro il 30 dicembre di ogni anno).

SI INVITANO PERTANTO I CLIENTI CHE HANNO AFFIDATO ALLO STUDIO L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRI OBBLIGATORI, A CONSEGNARE UNA VERSIONE DELL'INVENTARIO PER LA STAMPA (MEGLIO SE IN FILE) E, IN CASO DI GESTIONE INTERNA DELLA CONTABILITA', ANCHE COPIA DEL BILANCIO DEL PROGRAMMA CONTABILE INTERNO, CON IL DETTAGLIO DI TUTTI I CLIENTI E I FORNITORI.

Il nostro Studio è a Vostra disposizione per le valutazioni e la redazione dell'inventario.

Distinti saluti.

Arsego, 06 dicembre 2017.

**Studio Sarragioto**  
*Cipriani Sarragioto*

**ALLEGATO 1**

Pag. ....

DITTA/SOCIETA':.....  
.....

**ELENCO ANALITICO DELLE RIMANENZE AL 31/12/2017**

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Totale |
|----------------------|----------|-----------------|--------|
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
|                      |          |                 |        |
| <b>Totale</b>        |          |                 |        |

\_\_\_\_\_ Firma

La valutazione è stata effettuata con il seguente criterio:

- Metodo puntuale (un valore per ogni unità)
- Costo medio ponderato
- FIFO
- LIFO

(fotocopiare - per necessità - di più fogli)

**ALLEGATO 2****BREVE SINTESI NORME DI VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO**

**NORMA GENERALE:** ai sensi dell'*art. 2426 punto 9 del Codice civile*, le rimanenze vanno iscritte in bilancio al costo d'acquisto o di produzione, oppure, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Oltre al **metodo puntuale**, dal quale sono valutati singolarmente tutti i beni, è possibile calcolare il costo dei beni fungibili (cioè beni identici anche se acquistati in momenti diversi) utilizzando le metodologie **Fifo, Lifo e Costo Medio Ponderato**. Queste ultime metodologie vengono generalmente utilizzate dalle aziende che dispongono di un programma informatico dedicato alla gestione del magazzino.

| <b>Categoria contribuente</b>                           | <b>Profilo</b> | <b>Metodo utilizzabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ditte individuali, società di persone (snc, sas)</u> | Fiscale        | Costo specifico (metodo puntuale), Fifo, Lifo e Costo Medio Ponderato                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Società di capitali (spa, srl, sapa)</u>             | Civilistico    | L'art. 2426. punto 9 impone di valutare le rimanenze al valore minore tra costo di acquisto o di produzione o di vendita desumibile dall'andamento del mercato. Per il costo di beni fungibili possono essere utilizzati i seguenti metodi: Costo specifico (metodo puntuale), Fifo, Lifo e Costo Medio Ponderato; in tutti gli altri casi il costo specifico. |
|                                                         | Fiscale        | Per le categorie omogenee di beni potranno essere utilizzati i metodi: costo specifico, Fifo, Lifo e Costo Medio Ponderato*; per i semilavorati i costi                                                                                                                                                                                                        |

*\*Le società di capitali dovranno fornire allo Studio entrambe le valutazioni (civilistico e fiscali), verificando che i propri programmi gestionali prevedano la possibilità di tali informazioni, infatti qualora la valutazione civilistica produca valori inferiori a quelli accettati dal fisco, il maggior valore verrà ripreso a tassazione in dichiarazione. Qualora ad esempio la valutazione a costo ultimo delle rimanenze portasse ad una valutazione del magazzino sensibilmente inferiore rispetto a quella raggiungibile utilizzando il metodo del FIFO, (metodologia che più si avvicina al metodo del costo ultimo), allora in dichiarazione sarebbe necessario procedere alla variazione in aumento per la differenza.*

***Pertanto, l'impresa dovrà redigere l'inventario analitico del magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2017 nel quale dovranno essere indicate le giacenze secondo i seguenti criteri:***

***Merci:*** distinta analitica di tutte le merci raggruppate secondo categorie omogenee (per natura e valore) con l'indicazione del criterio valutativo adottato (costo specifico, Lifo, Fifo, Costo medio ponderato).

***Materie prime:*** distinta analitica di tutte le materie prime raggruppate secondo categorie omogenee con l'indicazione del criterio valutativo adottato (costo specifico, Lifo, Fifo, Costo medio ponderato).

**Prodotti in corso di lavorazione:**

distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l'indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31.12.2017. Devono essere imputati anche i costi indiretti di produzione per la quota ragionevolmente attribuibile, ad es. ammortamenti degli impianti, costo della manodopera indiretta, manutenzioni ed assicurazioni degli impianti, ecc. NON vanno imputati gli oneri finanziari.

**Lavori e servizi in corso su ordinazione:**

distinta analitica di tutti i lavori e servizi su ordinazione in corso d'esecuzione al 31.12.2017 con l'indicazione del criterio valutativo adottato (costo di produzione se non di durata ultrannuale o corrispettivo pattuito in caso di durata ultrannuale). Va quindi indicato nel primo caso il costo sostenuto fino alla data del 31.12.2017 o il corrispettivo ragionevolmente maturato nel secondo.

**N.B. Si ricorda che, nel caso di commesse di durata ultrannuale, sarà anche necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri di calcolo adottati, da esibire in caso di richiesta. In questo caso le rimanenze finali devono essere valutate tenendo conto dei corrispettivi pattuiti (art. 93 del TUIR) al fine di ripartire nei vari esercizi il margine complessivo della commessa.**

**Prodotti finiti:**

(Beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa) distinta analitica di tutti i prodotti finiti con l'indicazione dei costi di produzione sostenuti per l'ottenimento dei prodotti stessi.

Si ricorda che **concorrono** alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere);
- Prodotti in viaggio e fatturati senza il passaggio di proprietà.

Devono invece essere **esclusi** i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno **opportuna indicazione tra i conti d'ordine del bilancio**. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione anche tra i conti d'ordine. Infine i prodotti consegnati non ancora fatturati e prodotti venduti non ancora consegnati.

Si ricorda che anche ai sensi dell'art. 92 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, **le rimanenze devono essere indicate in inventario raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore**.

*Raggruppare le rimanenze in categorie omogenee per natura significa distinguere i beni sotto il profilo merceologico (filati, tessuti, lana, ecc. ..., ferro quadro, tondo, ...oppure: acciaio, laminato, ...o ancora nel caso di elettrodomestici: frigoriferi, televisori, cucine).*

Raggruppare le rimanenze, **già suddivise per natura**, in categorie omogenee per valore significa distinguere i beni sotto il profilo del costo di acquisto, mettendo insieme quelli i cui costi unitari oscillino nell'arco di un 10 o 20%, con riferimento al costo unitario inferiore del bene compreso nel raggruppamento.

(Esempio: è consentito raggruppare in una categoria omogenea beni di costo unitario medio ponderato, compreso fra il valore 1.000 e 1.200, essendo il costo di 1.200 non superiore al 20% del costo inferiore di 1.000).

L'Amministrazione Finanziaria riconosce libertà nell'adozione del criterio di valutazione delle rimanenze, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Una **volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi**, se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di valutazione delle rimanenze devono comunque essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). La mancanza di tale indicazione comporta la possibilità per il Fisco di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Il comma 5 dell'art. 92 D.p.r. 917/86 prevede un VALORE MINIMO per la valutazione delle rimanenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Tale criterio prevede che se il valore medio dei beni valutati con i criteri del Fifo, Lifo o Costo Medio Ponderato è superiore al valore normale medio di tali beni relativo all'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità per il **valore normale** (prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi).

**VALUTAZIONE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO (art. 92 co.8 D.P.R. 917/86):** un particolare criterio di valutazione è previsto per i commercianti al minuto (qualora trattino un numero elevato di prodotti). Viene data la possibilità al commerciante di utilizzare il cosiddetto "prezzo al dettaglio": consiste nel rilevare i beni entrati e usciti dal magazzino in base al valore e non alla quantità. Pertanto è necessaria una particolare contabilità di magazzino. La valorizzazione delle rimanenze finali, infatti, avviene scorpendo dal prezzo di vendita la percentuale di ricarico; la normativa prevede la compilazione di un prospetto (da conservare) nel quale devono essere illustrati i criteri e le modalità d'applicazione del metodo.

**IMPOSTA DI BOLLO:** i libri contabili obbligatori secondo il codice civile sono soggetti all'imposta di bollo. Essa è dovuta nella seguente misura differenziata:

- società di capitali ed enti commerciali: 16,00 Euro per cento pagine o frazione di esse;
- altri soggetti: 32,00 Euro per 100 pagine o frazione di esse.

### **OBBLIGO TENUTA CONTABILITA' DI MAGAZZINO (per le imprese di maggiori dimensioni)**

L'art. 14, co. 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 prevede che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino diviene obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze; in particolare:

- i ricavi sono superiori ad euro 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall'anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno);
- le rimanenze sono superiori ad euro 1.032.913,80;

Se tali limiti sono stati superati **contemporaneamente** per due esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati. Quindi, nel caso l'impresa abbia superato ad esempio i sopraindicati valori negli anni 2015 e 2016, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall'esercizio 2018, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nell'esercizio 2017.

L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Si precisa che l'imposta di bollo per il registro delle scritture ausiliarie di magazzino **non è dovuta** considerato che tali scritture sono previste specificatamente dalla normativa fiscale.

In caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, mancata esibizione delle scritture a seguito di richiesta dell'Ufficio, irregolarità gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili le scritture in esame, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere all'**accertamento induttivo**, ai sensi dell'art. 39, lett. c), DPR n. 600/73.

**Studio Sarragioto**

